

**SCHEMA DI CONTRATTO D'APPALTO PER L'AFFIDAMENTO DELLA
FORNITURA DI GASOLIO PER RISCALDAMENTO PRESSO GLI EDIFICI DI
SO.GE.M.I. S.P.A.**

R.U.P.: ING. MIRKO MARONATI.- C.I.G.: N. 72607196DC.

TRA

SO.GE.M.I. S.p.A. - Società per l'Impianto e l'Esercizio dei Mercati Annonari all'Ingrosso di Milano S.p.A., con sede in Milano, alla via Cesare Lombroso n. 54 – C.F. e P. I.V.A. n. 03516950155, in persona del suo _____, di seguito indicata anche come "Stazione Appaltante"

E

_____, con sede in _____ (___), alla via _____, n. _____, C.F. e P. I.V.A. n. _____, in persona del suo _____, di seguito indicata anche come "Appaltatore";
di seguito indicate sia "Parte" che, congiuntamente, "Parti".

Premesso

che SO.GE.M.I. S.p.A., in riferimento alla L.R. Lombardia n. 6/2010 ed in virtù della Convenzione stipulata con il Comune di Milano in data 27 maggio 1980, svolge attività di gestione dei Mercati Generali Annonari all'Ingrosso di Milano;

che le aree, i locali, i punti di vendita, le attrezzature e qualsiasi spazio, nessuno escluso, con le eventuali adiacenze e pertinenze, sono il luogo e/o il mezzo per l'esercizio delle attività commerciali e dei servizi;

che SO.GE.M.I. S.p.A. gestisce il funzionamento e l'organizzazione del maggiore complesso agroalimentare all'Ingrosso d'Italia;

che in data 2 ottobre 2017, con provvedimento a firma del Presidente di SO.GE.M.I. S.p.A., dott. Cesare Ferrero, è stato deliberato l'avvio di una procedura negoziata per l'affidamento della commessa in oggetto, con contestuale nomina del R.U.P. ed impegno di spesa societario;

che SO.GE.M.I. S.p.A., in virtù della necessità di individuare i Concorrenti da invitare alla suddetta procedura, ha avviato in data 5 ottobre 2017, tramite la pubblicazione di un avviso sul proprio sito istituzionale,

un'indagine di mercato (ai sensi della Delibera A.N.A.C. n. 1097 del 26 ottobre 2016 - Linee Guida n. 4, di attuazione del D.Lgs. n. 50/2016, recanti "Procedure per l'affidamento dei contratti pubblici di importo inferiore alle soglie di rilevanza comunitaria, indagini di mercato e formazione e gestione degli elenchi di Operatori Economici") volta all'acquisizione di manifestazioni d'interesse da parte di Operatori Economici da invitare successivamente alla procedura negoziata in oggetto;

che in data 20 ottobre 2017 la suddetta indagine di mercato s'è conclusa, con il ricevimento, da parte di SO.GE.M.I. S.p.A., di più manifestazioni d'interesse, pervenute da più aspiranti Concorrenti;

che in data 3 novembre 2017 è stata indetta la procedura negoziata in oggetto, tramite l'invio delle Lettere d'Invito a tutti gli Operatori Economici che hanno manifestato interesse;

che la durata del contratto d'appalto relativo alla sopra richiamata procedura negoziata è stata determinata in **mesi 40**, con **decorrenza gennaio 2018** (o data immediatamente successiva entro la quale si concluderà la procedura selettiva) e **termine aprile 2021** (fine della stagione termica dell'anno 2021);

che l'importo complessivo della Gara d'appalto relativa alla fornitura in oggetto è stato stabilito in **Euro 180.000,00, oltre I.V.A.**;

che con delibera del _____ 2017 è stata nominata una Commissione di Gara, attribuendo alla stessa il compito di sovrintendere e coordinare tutte le diverse fasi della procedura, sino all'individuazione dell'Operatore Economico affidatario della fornitura ed alla relativa proposta di aggiudicazione in proprio favore;

che in data _____ la sopra richiamata Commissione di Gara s'è determinata nel senso di proporre l'aggiudicazione della Gara in favore del Concorrente _____, classificatosi primo nella graduatoria di Gara, **a fronte di un ribasso offerto, sull'importo a base di Gara, pari al _____ %**);

che con delibera del _____ -preso atto della proposta di

aggiudicazione pervenuta da parte della Commissione di Gara- la procedura di Gara è stata aggiudicata in via definitiva in favore del Concorrente _____;

che a seguito all'esito positivo dei controlli di rito previsti dalla legge, effettuati dalla Stazione Appaltante nei confronti dell'Aggiudicatario in via definitiva, si è addivenuti alla stipulazione del presente Contratto.

TUTTO CIÒ PREMESSO,

TRA LE PARTI, SI CONVIENE E SI STIPULA QUANTO SEGUE:

le premesse e gli allegati costituiscono parte integrante e sostanziale del presente Contratto.

Art. 1 - OGGETTO

Il presente Contratto ha per oggetto la fornitura di gasolio per riscaldamento presso gli Edifici di SO.GE.M.I. S.p.A. da destinare al funzionamento dei propri impianti termici ed alla produzione di acqua calda all'interno dei propri Edifici che l'Appaltatore **s'impegna ad eseguire in favore della Stazione Appaltante, in piena conformità con il presente Contratto d'Appalto, con il documento recante le specifiche tecniche e con la Lex Specialis di Gara.**

L'Appaltatore -accettando l'appalto, consapevole dell'importanza che la fornitura oggetto del presente Contratto venga espletata a regola d'arte e nel pieno rispetto del documento recante le specifiche tecniche, anche al fine di evitare l'esposizione della Stazione Appaltante a pretese risarcitorie avanzate da terzi o da fruitori di spazi, locali o impianti che fanno parte dei Mercati all'Ingrosso- dichiara con la sottoscrizione del presente Contratto di disporre di idonea organizzazione, equipaggiamento, capitali, personale, capacità tecnica ed amministrativa, necessarie per adempiere all'incarico affidatogli e garantire lo svolgimento a regola d'arte della fornitura prestata, conformemente al presente Contratto, al documento recante le specifiche tecniche ed alla *Lex Specialis* di Gara.

L'Appaltatore dichiara che tutti i documenti di cui al seguente art. 2 sono sufficienti, atti ed idonei ad individuare completamente ed in

maniera esaustiva le prestazioni oggetto della fornitura ed a consentire l'esatta valutazione di tutte le prestazioni conseguenti e necessarie per l'esecuzione a regola d'arte della commessa.

Art. 2 - DOCUMENTI CHE COSTITUISCONO PARTE INTEGRANTE E SOSTANZIALE DEL CONTRATTO

Ai soli fini della registrazione, le Parti rinunciano ad allegare i documenti, **che costituiscono parte integrante e sostanziale del presente Contratto**, di seguito elencati:

- 2.1 *Lex Specialis* di Gara;
- 2.2 Documento recante le specifiche tecniche;
- 2.3 Patto d'Integrità sottoscritto dall'Appaltatore;
- 2.4 Protocollo d'Intesa sottoscritto dall'Appaltatore;
- 2.5 Offerta economica formulata dall'Appaltatore in sede di Gara;
- 2.6 Provvedimento di aggiudicazione definitiva del _____;
- 2.7 Modulo di presa visione del Modello di Organizzazione, Gestione e Controllo e del Codice Etico di SO.GE.M.I. S.p.A.

Art. 3 - DURATA

Il presente Contratto ha durata pari a **40 mesi**, con **decorrenza gennaio 2018** (o data immediatamente successiva entro la quale si concluderà la procedura selettiva) e **termine aprile 2021** (fine della stagione termica dell'anno 2021).

E' escluso ogni tacito rinnovo.

Art. 4 - IMPORTO E MODALITA' DI PAGAMENTO

Per la piena e puntuale esecuzione del presente Contratto e per l'intera durata contrattuale di cui al precedente art. 3, la Stazione Appaltante riconoscerà all'Appaltatore i corrispettivi "a misura" così come meglio descritti all'interno della *Lex Specialis* di Gara, **tenendo conto dello sconto offerto in sede di Gara**.

I pagamenti avverranno mediante bonifico bancario, dietro presentazione di regolari fatture, a 30 giorni fine mese dalla data di ricevimento della fattura al protocollo SO.GE.M.I. S.p.A., nel rispetto dei termini previsti dal D.Lgs. n. 231/2002, così come modificato ed

integrato dal D.Lgs. n. 192/2012.

In caso di ritardato pagamento oltre il suindicato termine, saranno riconosciuti all'Appaltatore gli interessi previsti dal D.Lgs. n. 231/2002.

Le eventuali penali comminate secondo il successivo art. 11 potranno essere dedotte dalla Stazione Appaltante dai corrispettivi dovuti all'Appaltatore o, eventualmente, dal deposito cauzionale di cui al successivo art. 10, con obbligo di integrale reintegro dello stesso entro 30 giorni.

Il contratto è soggetto agli obblighi in tema di tracciabilità dei flussi finanziari di cui all'art. 3, L. n. 136/2010.

Ai sensi di quanto disposto dall'art. 3, comma 8, L. n. 136/2010, l'Appaltatore si obbliga –pena la nullità del presente Contratto– a rendere tracciabili i flussi finanziari, avvalendosi del seguente conto corrente I.B.A.N.: _____, dedicato, anche in via non esclusiva, a pubbliche commesse.

Art. 5 - NORMATIVA DI RIFERIMENTO

Il presente appalto è soggetto all'esatta osservanza di tutte le condizioni stabilite nel presente Contratto ed in tutta la documentazione che costituisce parte integrante e sostanziale dello stesso, indicata al precedente art. 2.

Per tutto quanto non espressamente regolato dai suddetti documenti si rinvia alla normativa in vigore.

Art. 6 - OBBLIGHI E DOVERI DELL'APPALTATORE

L'appalto viene aggiudicato dalla Stazione Appaltante ed accettato dall'Appaltatore sotto l'osservanza piena, assoluta ed inscindibile di tutte le condizioni e di tutte le modalità di cui al presente Contratto e dei relativi allegati.

L'Appaltatore, pertanto, s'impegna ad eseguire la commessa osservando scrupolosamente tutte le indicazioni, prescrizioni, normative e quant'altro indicato nel presente Contratto e nei relativi allegati.

L'Appaltatore si obbliga a comunicare tempestivamente, per iscritto, alla Stazione Appaltante ogni sua modifica societaria e/o di organismi

tecnici.

L'Appaltatore, senza oneri aggiuntivi, è tenuto altresì ad accettare tutte le modifiche relative alle procedure ed alle modalità di esecuzione della fornitura che si dovessero rendere necessarie in relazione ad esigenze del Mercato o per variazione di regolamenti ed è tenuto altresì ad individuare e comunicare alla Stazione Appaltante il Soggetto referente, responsabile della fornitura.

Art. 7 – RESPONSABILITA' DELL'APPALTATORE

L'Appaltatore assume la piena responsabilità per qualsiasi conseguenza dannosa che possa derivare a persone o cose dall'esecuzione dell'appalto, nei confronti della Stazione Appaltante, nei confronti di terzi o nei confronti dei dipendenti dell'Appaltatore stesso.

L'Appaltatore deve comunque predisporre tutto quanto necessario per evitare infortuni sul lavoro sia ai suoi dipendenti, sia a terzi.

L'Appaltatore s'impegna pertanto a tenere manlevata la Stazione Appaltante da qualsiasi responsabilità, sia diretta sia indiretta, conseguente all'assunzione dell'appalto.

Art. 8 – OBBLIGHI E DOVERI DELLA STAZIONE APPALTANTE

La Stazione Appaltante si obbliga a corrispondere il prezzo pattuito per l'esatta esecuzione della fornitura ed a garantire l'accesso al personale dell'Appaltatore alle aree del Mercato ove dovrà essere eseguita la fornitura.

Art. 9 - GRAVI INADEMPIMENTI

Qualora le Autorità competenti comminassero sanzioni nei confronti di SO.GE.M.I. S.p.A. per fatti e/o condotte imputabili all'Appaltatore o al suo personale, l'Appaltatore sarà tenuto al pagamento o all'integrale rimborso della sanzione in favore di SO.GE.M.I. S.p.A.

E' fatto salvo, in ogni caso, il diritto di SO.GE.M.I. S.p.A. ad ottenere il risarcimento degli eventuali maggiori danni subiti a causa della condotta dell'Appaltatore, anche qualora quest'ultimo avesse già corrisposto le penali di cui al successivo art. 11.

E' altresì facoltà di SO.GE.M.I. S.p.A. sostituirsi in ogni momento

all'Appaltatore, direttamente o affidandosi ad altra Impresa, qualora la gestione della fornitura dallo stesso espletato arrechi pregiudizio, anche temporaneo, al normale funzionamento dei Mercati, ovvero quando venga meno una delle condizioni essenziali previste nel presente Contratto. Tutti gli oneri derivanti verranno imputati all'Appaltatore e decurtati dagli importi delle fatture da quest'ultimo successivamente emesse.

Art. 10 - DEPOSITO CAUZIONALE

L'Appaltatore è obbligato a costituire, prima della stipulazione del presente Contratto, una garanzia fidejussoria con le modalità e gli importi di cui all'art. 103, D.Lgs. n. 50/2016.

Resta inteso che tale garanzia fidejussoria dovrà prevedere espressamente la rinuncia al beneficio della preventiva escussione del debitore principale, la rinuncia all'eccezione di cui all'art. 1957, comma 2, cod. civ., nonché l'operatività della garanzia medesima entro quindici giorni, a semplice richiesta scritta della Stazione Appaltante.

Tale importo sarà trattenuto dalla Stazione Appaltante qualora quest'ultima, a causa di un grave inadempimento dell'Appaltatore ad una qualsiasi delle obbligazioni assunte con il presente Contratto, decida di agire per la risoluzione del Contratto, anziché domandarne l'adempimento.

Tale importo sarà altresì trattenuto in misura pari ai costi sostenuti dalla Stazione Appaltante nel caso in cui quest'ultima intenda avvalersi della facoltà di sostituirsi all'Appaltatore, direttamente o affidandosi ad altra Impresa, nell'ipotesi di cui al precedente art. 9.

In tali casi, l'ammontare del deposito cauzionale sarà trattenuto anche a titolo di parziale o integrale risarcimento dei danni patiti in conseguenza dell'inadempimento.

La mancata costituzione del deposito cauzionale definitivo prima della stipulazione del presente Contratto, determinerà la revoca dell'affidamento della commessa.

Il mancato reintegro del deposito cauzionale entro 30 giorni dalla sua

escussione totale o parziale, costituirà grave inadempimento agli obblighi contrattuali e motivo di risoluzione di diritto del presente Contratto, ai sensi del successivo art. 14.

Art. 11 - PENALI

Il presente Contratto è soggetto all'applicazioni di penali, secondo le modalità e gli importi descritti all'interno della Lex Specialis di Gara, nonché all'interno del documento recante le specifiche tecniche.

Le penali non escludono il diritto della Stazione Appaltante al risarcimento degli eventuali ed ulteriori maggiori danni.

La Stazione Appaltante segnalerà ciascuna contestazione, inviando formale comunicazione tramite PEC o fax.

L'Appaltatore avrà facoltà, entro il termine di 7 giorni dal ricevimento della contestazione scritta, di controdedurre eventuali giustificazioni o diverse interpretazioni circa i fatti contestati.

In caso di mancato pagamento delle penali entro 15 giorni dal ricevimento della comunicazione scritta con la quale la Stazione Appaltante dichiara la non accettabilità delle controdeduzioni fornite dall'Appaltatore, l'importo della penale verrà detratto dal corrispettivo contrattuale o, eventualmente, dal deposito cauzionale, con obbligo in capo all'Appaltatore di integrale reintegro entro e non oltre 30 giorni.

E' stabilito che le penali che dovessero eventualmente essere applicate sono cumulabili tra loro sino ad un massimo del 10% dell'importo contrattuale. Al raggiungimento di tale importo la Stazione Appaltante avrà facoltà di risolvere il Contratto in danno dell'Appaltatore.

Art. 12 - CESSIONE DEL CONTRATTO

Per l'Appaltatore è vietata la cessione, anche parziale, del presente Contratto.

Art. 13 - RECESSO DAL CONTRATTO

La Stazione Appaltante ha facoltà di recedere anticipatamente dal presente Contratto, ai sensi dell'art. 1671, cod. civ., in qualunque momento e sino al termine del Contratto. Tale facoltà sarà esercitata mediante comunicazione a mezzo raccomandata con ricevuta di ritorno

o a mezzo PEC, da far pervenire all'Appaltatore trenta giorni prima della data indicata per il recesso. In tale caso, la Stazione Appaltante riconoscerà all'Appaltatore i corrispettivi per le prestazioni già effettuate.

Art. 14 - RISOLUZIONE DEL CONTRATTO

La risoluzione del presente Contratto, così come la sua nullità, annullabilità e rescissione, è regolata dalle norme del Codice Civile, nonché dalla normativa speciale di settore.

La Stazione Appaltante si riserva il diritto, che l'Appaltatore le riconosce, di risolvere il presente Contratto anche nei seguenti casi:

- modalità d'esecuzione della fornitura non conformi alle disposizioni contrattuali o non conformi alle disposizioni di legge in materia, in particolare, ove sia prevedibile che la cattiva esecuzione della fornitura possa comportare la non idoneità delle prestazioni richieste;
- raggiungimento di penali comminate nei confronti dell'Appaltatore da parte della Stazione Appaltante per un ammontare pari al 10% dell'importo contrattuale;

Il presente Contratto sarà inoltre risolto di diritto nei seguenti casi:

- motivi di interesse pubblico;
- perdita, da parte dell'Appaltatore, dei requisiti soggettivi ed oggettivi, sia di carattere generale sia di carattere speciale, che consentano la regolare esecuzione del rapporto;
- variazioni che modifichino sostanzialmente le condizioni contrattuali originarie;
- subappalto senza preventiva autorizzazione;
- gravi o reiterate violazioni delle norme di legge applicabili in materia o degli obblighi contrattuali, tali da pregiudicare la funzionalità e regolarità della fornitura;
- grave inadempimento ai sensi dell'art. 108, D.Lgs. n. 50/2016;
- cessione di ramo d'azienda senza preventiva comunicazione scritta a SO.GE.M.I. S.p.A.;

- mancato rispetto, da parte dell'Appaltatore, dei contratti in vigore ed in genere le norme relative al lavoro, alla sicurezza sui luoghi di lavoro, alle assicurazioni sociali, prevenzioni, ecc.;
- mancata corresponsione da parte dell'Appaltatore, di due mensilità consecutive ai propri dipendenti;
- ripetuta o grave inosservanza delle clausole contrattuali;
- cessazione dell'attività, fallimento o altra procedura concorsuale a carico dell'Appaltatore;
- sospensione o interruzione della fornitura per motivi non dipendenti da cause di forza maggiore;
- sopravvenienza di cause di decadenza, sospensione o di divieto di cui all'art. 67, D.Lgs. n. 159/2011 o di un tentativo di infiltrazione mafiosa di cui all'art. 84, comma 4.

Nelle ipotesi previste dal presente articolo, la Stazione Appaltante dovrà contestare per iscritto le inadempienze all'Appaltatore assegnandogli un termine non inferiore a 15 giorni per le relative controdeduzioni. Decorso tale termine, SO.GE.M.I. S.p.A. adotterà i provvedimenti conseguenti.

Qualora si addivenga alla risoluzione del Contratto per ragioni imputabili all'Appaltatore, la Stazione Appaltante escuterà il deposito cauzionale in misura proporzionale alla fornitura non prestato, fermo restando il diritto al risarcimento dei danni derivanti dalle maggiori spese a carico della Stazione Appaltante per il rimanente periodo contrattuale, nonché di ogni altro danno diretto ed indiretto.

La Stazione Appaltante non riconoscerà all'Appaltatore alcun compenso per mancanza di profitto che potesse derivare a seguito della risoluzione del Contratto, per ragioni imputabili all'Appaltatore stesso.

Art. 15 - DOMICILIO DELL'APPALTATORE

A tutti gli effetti del presente Contratto e del Capitolato Speciale d'Appalto, compresa la notificazione degli atti, anche esecutivi ed ai fini della competenza giudiziaria, l'Appaltatore dichiara di eleggere il proprio

domicilio presso la sede legale di _____ (___), via _____, n. ___.

Art. 16 - PRIVACY E RISERVATEZZA

L'Appaltatore, ai sensi del D.Lgs. n. 196/2003, autorizza la Stazione Appaltante al trattamento dei propri dati personali per l'esecuzione delle obbligazioni derivanti dal presente Contratto.

Art. 17 - D.LGS. N. 231/2001

L'Appaltatore dichiara di conoscere il contenuto del D.Lgs. n. 231/2001, il Modello di organizzazione, gestione e controllo di SO.GE.M.I. S.p.A. ed il Codice Etico, che ne costituisce parte integrante, approvati dal Consiglio di Amministrazione della Stazione Appaltante in data 13 aprile 2010 e si impegna a tenere un comportamento conforme a quanto in essi previsto.

L'Appaltatore dichiara altresì di conoscere che il rispetto di tali previsioni è elemento essenziale dell'organizzazione aziendale di SO.GE.M.I. S.p.A. e della volontà di quest'ultima di sottoscrivere il presente Contratto.

L'inosservanza da parte dell'Appaltatore di qualsivoglia previsione contenuta nel predetto Modello e nel Codice Etico costituisce un grave inadempimento degli obblighi di cui al presente Contratto e legittima SO.GE.M.I. S.p.A. a risolvere lo stesso con effetto immediato, ai sensi e per gli effetti di cui all'art. 1456, cod. civ., fatto salvo il risarcimento di ogni danno eventualmente procurato.

Art. 18 - SPESE DIPENDENTI DAL CONTRATTO

S'intendono a carico dell'Appaltatore tutte le spese e le tasse che riguardano, ad ogni e qualsiasi titolo o rapporto, il Contratto o l'oggetto dello stesso, ivi comprese le spese sostenute per la registrazione del presente Contratto presso l'Agenzia delle Entrate, fatta eccezione per ogni altra imposta che per legge fosse intesa a carico della Stazione Appaltante.

Tutte le sopra richiamate spese saranno fatturate all'Appaltatore dalla Stazione Appaltante a registrazione del Contratto avvenuta.

Art. 19 - FORO COMPETENTE

Per qualsiasi controversia relativa alla validità, efficacia, interpretazione, esecuzione e risoluzione del presente Contratto, le Parti convengono la competenza esclusiva del Foro di Milano.

Art. 20 - RINVIO

Per tutto quanto non espressamente disciplinato dal presente Contratto, si rinvia alla normativa del Codice Civile ed alla Legislazione speciale in materia.

Milano, _____.

La Stazione Appaltante

L'Appaltatore

Il sottoscritto Appaltatore dà esplicito atto di avere attentamente letto, accettato ed approvato uno per uno, nessuno escluso, tutti gli articoli del presente Contratto, nonché tutti i patti, le norme e le prescrizioni contenute nei documenti che costituiscono parte integrante e sostanziale del Contratto stesso.

Ai sensi e per gli effetti dell'art. 1341 e ss., cod. civ., l'Appaltatore approva le seguenti clausole del Contratto: art. 3 (Durata), art. 4 (Importo e modalità di pagamento), art. 6 (Obblighi e Doveri dell'Appaltatore), art. 7 (Responsabilità dell'Appaltatore), art. 10 (Deposito cauzionale); art. 11 (Penali), art. 12 (Cessione del Contratto), art. 13 (Recesso dal Contratto), art. 14 (Risoluzione del Contratto), art. 17 (D.Lgs. n. 231/2001), art. 19 (Foro competente).

Milano, _____.

L'Appaltatore
